

Spett.le
Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedura di Valutazione VIA e VAS
PEC: va@pec.mite.gov.it

Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
PEC: compniec@pec.mite.gov.it

E p. c.

Spett.li
Enti e Amministrazioni in allegato

Roma, 22 settembre 2022

Prot. n. SPSF-O-158-2022

Trasmissione a mezzo PEC

Oggetto: [ID: 7622]

- **Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico, denominato "Matera 1", di potenza complessiva pari a 19,99 MW, e relative opere per la connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Matera (MT), in località "Serra della Stella", e di Altamura e Santeramo in Colle in provincia di Bari;**
- **Proponente: Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico S.r.l.;**
- **Richiesta di documentazione integrativa del MIC trasmessa con nota prot. MIC / MIC_SS_PNRR / 12/9/2022 / 0003295-P;**
- **RISCONTRO.**

La scrivente **Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico S.r.l.**, con sede in Roma alla Via Sardegna n. 38, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 15415721008 (di seguito “**Solaria**”),

PREMESSO:

- Che in data 12/11/2021, con nota acquisita al prot. MATTM-126887 in data 17/11/2021 e perfezionata con ulteriore nota acquisita al prot. MATTM-146032 del 27/12/2021, Solaria ha debitamente depositato presso il Ministero per la Transizione Ecologica (“**MITE**”), già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’istanza di avvio del procedimento di VIA in oggetto ai sensi degli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06 (di seguito “**Istanza VIA**”);
- Che in data 16/6/2022, dopo più di 6 mesi dal deposito della Istanza VIA, con nota protocollata al Reg. Uff. Uscita n. 0075442.16-06-2022, il MITE ha richiesto a Solaria di produrre documentazione integrativa ai sensi del comma 3, art. 23 del D.Lgs. 152/06 (di seguito “**Richiesta Integrazioni MITE**”);
- Che in data 08/7/2022, Solaria ha dato compiuto e tempestivo riscontro alla Richiesta Integrazioni MITE;
- Che in data 08/8/2022, con nota protocollata al Reg. Uff. Uscita n. 0099073.08-08-2022, il MITE ha rappresentato a Solaria e a tutti gli Enti e alle Amministrazioni interessati o competenti che, “verificata la completezza della documentazione trasmessa, con la presente si comunica al Proponente ed alle Amministrazioni in indirizzo, la procedibilità dell’istanza”, nonché conferma che al progetto in oggetto “si applicano i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui al citato art. 8, c. 2-bis nonché degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 152/06” (di seguito “**Procedibilità**”); inoltre, nella medesima comunicazione di Procedibilità, il MITE rappresenta che “Ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. [...] dalla data della presente comunicazione di pubblicazione dell’avviso al pubblico sul sito web del Ministero [i.e. dal 09/8/2022, come infra riportato], decorre il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare alla scrivente le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Ai sensi del predetto comma, entro il medesimo termine, sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici in indirizzo”;
- Che in data 09/8/2022, l’avviso al pubblico di cui sopra è stato pubblicato sul sito web del MITE, con conseguente decorso dei termini di cui al richiamato art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 (di seguito “**Avvio Consultazioni**”);
- In data 12/09/2022, con la nota in oggetto prot. MIC / MIC_SS_PNRR / 12/9/2022 / 0003295-P, il Ministero della Cultura (“**MIC**”), Soprintendenza Speciale per il PNRR, ha (con sorpresa) richiesto a Solaria di produrre ulteriore documentazione integrativa, sebbene qualunque termine al riguardo fosse trascorso, fornendo vaghe motivazioni e secondo modalità non previste dalla normativa applicabile (di seguito “**Richiesta Integrazioni MIC**”);

PREMESSO INOLTRE:

- Che l’art. 23, comma 3, D.Lgs. 152/2006 (secondo il dispositivo applicabile *ratione temporis*) dispone espressamente che “Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di VIA l’autorità competente verifica la completezza della documentazione [...]”. Qualora la documentazione risulti

incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni [...]"

- Che l'art. 24, comma 3, D.Lgs. 152/2006 (secondo il dispositivo applicabile *ratione temporis*) dispone espressamente che: “Entro il termine di [...] trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2 [i.e. dal 09/8/2022], chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti”;
- Che l'art. 25, comma 7, D.Lgs. 152/2006 dispone espressamente che: “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”

CONSIDERATO:

- Che la Richiesta Integrazioni MIC risulta tardiva rispetto al termine perentorio di cui al richiamato art. 23, comma 3, D.Lgs. 152/2006, quindi inammissibile, illegittima e comunque irrilevante e non vincolante ai fini della procedura VIA in oggetto;
- Che, ove la Richiesta Integrazioni MIC fosse qualificata quale “osservazioni” ai sensi del richiamato art. 24, comma 3, D.Lgs. 152/2006, risulterebbe comunque tardiva (di almeno 3 giorni) anche rispetto al termine perentorio di cui al richiamato art. 24, comma 3, D.Lgs. 152/2006, quindi inammissibile, illegittima e comunque irrilevante e non vincolante ai fini della procedura VIA in oggetto;
- Che, in ogni caso, la Richiesta Integrazioni MIC risulta comunque irrituale ed illegittima, in quanto non solo non può essere qualificata come “osservazioni” né tantomeno come “parere” non avendo il necessario contenuto e la forma, ma inoltre vengono richieste a Solaria delle attività oltremodo onerose ovvero sproporzionate – oltre che generiche e non esenti da vizi/errori, come appreso precisato – con implicazione di tempi e organizzazione ben superiori a quelli legittimamente prevedibili ovvero previsti dalle previsioni di legge e di regolamento applicabili, con violazione dei basilari principi dell'azione amministrativa e comunque della certezza del diritto;
- Che, vista la tardività e l'illegittimità/irritualità della Richiesta Integrazioni MIC, non potrebbe comunque trovare applicazione nei confronti di Solaria né il termine di 15 giorni (di cui all'art. 24, comma 3, D.Lgs. 152/2006) per la presentazione delle proprie controdeduzioni (ove la Richiesta Integrazioni MIC fosse intesa quale “osservazioni”), né il termine di 30 giorni (di cui all'art. 23, comma 3, D.Lgs. 152/2006) per dare riscontro alle richieste di integrazione documentali (ove la Richiesta Integrazioni MIC fosse ritenuta ammissibile quale effettiva richiesta di integrazione documentale);
- Che, in ogni caso, i termini perentori, ove applicabili, sono previsti a garanzia e nell'interesse dell'operatore economico/Solaria, il quale può certamente chiederne la proroga al fine di garantire la legittima prosecuzione del procedimento in questione.

Alla luce di quanto sopra premesso e considerato,

**la scrivente Solaria
rappresenta e comunica:**

1. Che, per mero spirito collaborativo e salvo quanto segue, Solaria intende dare riscontro alla Richiesta Integrazioni MIC trasmettendo la documentazione richiesta – con esclusione di quella afferente alle richieste oggetto delle controdeduzioni/osservazioni di cui al punto 3 che segue – entro un termine congruo rispetto alla tipologia delle richieste avanzate, ossia non prima di 30 giorni e non oltre 60 giorni dalla data di trasmissione della presente; salvo che si renda necessario un maggiore lasso di tempo in considerazione di quanto verrà comunicato a Solaria in riscontro al punto 3 che segue;
2. Che la presente nota e qualunque ulteriore e connessa attività – inclusa la suddetta produzione documentale – non determina né potrà intendersi quale rinuncia ai diritti, alle pretese e alle contestazioni nei confronti del MIC e/o relativamente alla Richiesta Integrazioni MIC, né come accettazione o acquiescenza alla Richiesta Integrazioni MIC;
3. Che, in ogni caso, molte delle specifiche richieste di integrazione contenute nella Richiesta Integrazioni MIC risultano generiche o non corrette e/o necessitano lo svolgimento di attività sproporzionate o non legittimamente prevedibili, ovvero impossibile da svolgere.
Pertanto, fermo e impregiudicato quanto sopra significato, si rappresentano di seguito le osservazioni e le controdeduzioni di Solaria al contenuto di merito della Richiesta Integrazioni MIC e si invita il MIC a fornire i chiarimenti e/o le correzioni appresso significate, in mancanza dei quali non potrà essere dato riscontro ai punti evidenziati:

(a) Con riguardo a:

- *Studio di intervisibilità e redazione di una mappa completa dell'impatto paesaggistico*, da tutti i centri urbani prossimi all'impianto in area vasta, considerando l'impianto in progetto e gli impianti di fonti rinnovabili, compresi gli impianti eolici, non solo installati ma anche già autorizzati da installare o in fase di autorizzazione, ricadenti in territorio lucano e pugliese, nel rispetto dei buffer della normativa nazionale e regionale, al fine di poter valutare la sussistenza di potenziali effetti cumulo;

Si segnala che, allo stato, non sono disponibili strumenti da cui poter desumere un elenco completo ed esaustivo degli impianti in corso di autorizzazione. Si tratta dunque di una richiesta impossibile, oltre che irrilevante poiché detti impianti potrebbero non essere autorizzati.

Pertanto, si deve contestare, come si contesta, la presente richiesta e si precisa che verrà dato riscontro al presente punto esclusivamente con riguardo alle informazioni disponibili alla data odierna nei portali web ufficiali della Regione Puglia e Regione Basilicata.

(b) Con riguardo a:

- *Studio sul patrimonio storico costruito non tutelato*, (masserie, opere d'arte del paesaggio rurale storico, muretti a secco, etc.) presente nell'area vasta nel rispetto dei buffer previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, anche su cartografia nella quale il patrimonio dovrà essere opportunamente numerato e completo di denominazione;

Si segnala che quanto richiesto presuppone una attività di indagine sproporzionata e imprevedibile /indeterminabile anche in termini temporali, in quanto il patrimonio non tutelato non è mappato. Peraltro, l'utilizzo della locuzione "etc." rende oltremodo indeterminabile l'oggetto di indagine.

Pertanto, si deve contestare, come si contesta, la presente richiesta e si richiede al MIC - al fine di poter valutare un possibile riscontro - di voler specificamente identificare, fornendo una lista dettagliata con caratteristiche univoche, le opere da ricercare sul territorio ed un chiarimento sull'estensione dell'area di indagine, in mancanza della quale non potrà essere dato riscontro.

(c) Con riguardo a:

- *Aggiornamento della carta dei vincoli paesaggistici*, in scala adeguata a rendere perfettamente individuabili anche gli eventuali vincoli monumentali comprendendo nell'area di analisi la rappresentazione visibile dell'impianto, del cavidotto e la cabina di consegna, nonché l'elenco completo di denominazione dei beni vincolati (compresi i geositi) e l'indicazione di tutte le distanze dagli stessi e dai corrispondenti buffer di riferimento ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004 e della Legge Regionale 54/2015, nonché quelli di cui al comma 8 art. 20 del D.Lgs n. 199/2021 con riferimento alle interferenze con il territorio lucano;
- *Approfondimento dello studio e aggiornamento della carta delle interferenze dell'area di impianto*, del cavidotto e della cabina di consegna, con i vincoli paesaggistici ed aree non idonee ai sensi della Legge Regionale 54/2015 compresa l'indicazione leggibile delle distanze (l'area di impianto interferisce di fatto con il buffer di 8 km del Parco Archeologico delle Chiese Rupestri del Materano e di alcuni beni monumentali, con il buffer di 3 km dai centri urbani, con il buffer di 500 m dai fiumi e torrenti vincolati ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. c Del D. lgs 42/2004 e ss.mm.ii, oltre che rientrare nel perimetro di "aree non idonee");

Si segnala che i summenzionati punti sembrano avere il medesimo contenuto sostanziale, ovvero non è dato comprendere quale sia la differenza tra i due.

Pertanto, si richiede di voler specificare la corretta richiesta oggetto di ciascun punto ovvero la differenza tra i due.

Inoltre, in riferimento al "Parco Archeologico delle Chiese Rupestri del Materano", si precisa che la citata L.R. 54/2015 prevede un buffer di 1 km da tale sito, mentre prevede un buffer di 8 km solo da siti UNESCO,

vale a dire dal sito “I Sassi e il Parco delle Chiese rupestri di Matera” che, tuttavia, si trova ben distante dall’area di interesse. Pertanto, si deve dare atto dell’errore anzi rilevato contestandone la relativa richiesta, e si rappresenta che Solaria darà seguito al summenzionato punto – fermo quanto sopra osservato – applicando le prescrizioni di legge, ossia 1 km e non 8 km di buffer.

(d) Con riguardo a:

- *Verifica della conformità del progetto alle “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaci” di cui al D. Lgs. 199/2021, emanate dal MITE nel giugno 2022, con particolare riferimento ai requisiti indispensabili per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico;*

La Soprintendenza Abap della Basilicata nel parere prot.10637 del 06/09/2022 evidenzia numerose criticità nella documentazione prodotta, affermando che “ *si ritiene del tutto inidonea ai fini dell’espressione del parere di competenza la documentazione archeologica prodotta e si richiede di procedere alla redazione di un nuovo documento di verifica preventiva dell’interesse archeologico in conformità alle Linee Guida approvate con D.P.C.M. del 14/02/2022 (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2022)*”.

In entrambi i casi, in riferimento ai rispettivi temi rilevati, viene richiesto un aggiornamento della documentazione sulla scorta di Linee Guida approvate successivamente all’avvio del procedimento in oggetto, quindi irrilevanti e non applicabili.

Ciononostante, sempre per spirito collaborativo, Solaria provvederà ad effettuare la verifica di conformità alle Linee Guida emanate dal MITE nel giugno 2022 e produrrà gli elaborati aggiornati in conformità al DPCM 14/02/2022.

Certi che apprezzerete la disponibilità mostrata, si resta in attesa di un cortese riscontro, oltre che a disposizione per qualunque necessità al riguardo.

Con salvezza di ogni e qualunque diritto, ragione e pretesa.

Distinti saluti,

Per conto di **Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico S.r.l.**

Stefano Bisceglia



Allegato 1 - Enti e Amministrazioni ai quali si invia per conoscenza la presente comunicazione

Allegato 1 - Enti e Amministrazioni ai quali si invia per conoscenza la presente comunicazione

Spett.le
Soprintendenza Archeologica
Belle Arti e Paesaggio della Basilicata
PEC: sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Spett.le
**Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bari**
PEC: sabap-ba@pec.cultura.gov.it

Spett.le
**Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio
archeologico**
PEC: dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Spett.le
**Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico
e architettonico**
PEC: dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

Spett.le
Regione Basilicata
Dipartimento ambiente e energia
Ufficio compatibilità ambientale
PEC:
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

Spett.le
Regione Basilicata
Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
Ufficio compatibilità ambientale
PEC: ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

Spett.le
**Regione Puglia – Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio**
Sezione Autorizzazioni Ambientali
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le

Provincia di Matera

PEC: provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it

Spett.le

Città Metropolitana di Bari (BA)

PEC: protocollo.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

Spett.le

Comune di Matera (MT)

PEC: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it

Spett.le

Comune di Santeramo in Colle

PEC: protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it

Spett.le

Comune di Altamura

PEC:

protocollo.generale@pec.comune.altamura.ba.it